



COMUNE DI CASOLI

Prov. di Chieti



C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698

66043 - CASOLI

Tel. 0872/99281 – Fax 0872/993748

IV SETTORE
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA

Approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 05.11.2004

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA.

I N D I C E

Art. 1	Tipi di attività	Pag.	1
“ 2	Attività in forma ambulante o a domicilio	“	1
“ 3	Domanda di rilascio dell'autorizzazione	“	2
“ 4	Attività di barbiere, parrucchiere ed estetista	“	2
“ 5	Apparecchiature elettromedicali per lo svolgim. dell'esercizio di estetista	“	3
“ 6	Rilascio dell'autorizzazione	“	4
“ 7	Esamina delle domande	“	5
“ 8	Qualifica professionale	“	5
“ 9	Requisiti igienico sanitari degli addetti	“	5
“ 10	Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attività connesse	“	5
“ 11	Servizi igienici	“	6
“ 12	Modalità per l'adeguamento dei locali	“	6
“ 13	Diniego del rilascio dell'autorizzazione	“	7
“ 14	Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali	“	7
“ 15	Distanze per il rilascio delle autorizzazioni	“	7
“ 16	Trasferimento di sede	“	8
“ 17	Sospensione o revoca dell'autorizzazione	“	8
“ 18	Subingresso	“	8
“ 19	Giorni e orari di apertura e chiusura	“	9
“ 20	Sanzioni	“	9
“ 21	Entrata in vigore	“	10
“ 22	Norma transitoria e finale	“	10

Allegato “A”

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA.

Art. 1

Tipi di attività

1. Le attività di barbiere, parrucchiere e l'esercizio di estetista, casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominate, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni regionali, dalla legge n.443/85, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine **BARBIERE** si intende l'**attività per solo uomo** relativo al servizio di barba, taglio di capelli, shampoo, acconciatura, colorazione e decolorazione, permanente, meches, colpi di sole, stiraggio, riflessati e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.
3. Con il termine **ACCONCIATORE O PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA** si intende l'**attività esercitata indifferentemente per uomo e donna** relativo al servizio di taglio di capelli, shampoo, acconciatura, colorazione e decolorazione, permanente, meches, colpi di sole, stiraggio, riflessati e tutti gli altri servizi inerenti e complementari. Tale terminologia equivale a quella di acconciatore maschile e femminile, acconciatore unisex, acconciatore maschile, acconciatore femminile, parrucchiere per signora, parrucchiere per uomo e dizioni similari.
4. Con il termine **ESTETISTA** si intende l'attività eseguita sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni – di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico – modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione.
5. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2

Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 3

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata **in bollo** al comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'atto costitutivo debitamente depositati e registrati ai sensi di legge.
3. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
4. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
5. L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.
6. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere o estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
7. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività, anche se comunicanti.
8. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali.

Art. 4

Attività di barbiere, parrucchiere ed estetista

1. Per lo svolgimento di tali attività è necessario il possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

1. qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n.1142;
2. nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 5

Apparecchiature elettromeccaniche per lo svolgimento dell'esercizio di estetista:

La seguente elencazione è puramente indicativa e assolutamente non esaustiva.

- a) disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA (bar);
- b) apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera(bar) e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
- c) doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad 1 atmosfera(bar);
- d) apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- e) apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole;
- f) lampade abbronzanti U-VA;
- g) lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti(UV) ed infrarossi(IR);
- h) apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera (bar);
- i) apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera(bar);
- j) scaldacera per cerette;
- k) rulli elettrici e manuali;
- l) vibratori elettrici oscillanti;
- m) attrezzi per ginnastica estetica;
- n) attrezzature per pedicure e manicure;
- o) apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- p) stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- q) apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA(bar) ogni 10 cmq.);
- r) depilatori elettrici ed elettronici;
- s) apparecchi per massaggi subacquei;
- t) apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera(bar);
- u) apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- v) apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- w) apparecchi per presso-massaggio;
- x) massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera(bar);
- y) elettrostimolatore ad impulsi;
- z) laser estetico;
- a1) saune.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

8. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

9. È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, l'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere e l'esercizio di estetista, è rilasciata previo parere favorevole del servizio competente dell'A.S.L. e previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista, dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività nonché dei requisiti igienico-sanitari degli addetti, così come previsti dai successivi artt. 9, 10 e 11;
- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 8, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- d) Dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'A.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 5, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

Art. 7

Esamina delle domande

1. Le domande dovranno essere presentate unicamente su appositi moduli predisposti dal competente Ufficio comunale;
2. Esse saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune o della data della spedizione della raccomandata.
3. In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, dando al richiedente trenta giorni per la presentazione della documentazione necessaria, decorsi i quali la richiesta si intende decaduta.

Art. 8

Qualificazione professionale

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.
2. Sarà cura dell'ufficio comunale competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 9

Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nell'allegato "A".
2. Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita.

Art. 10

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell'A.S.L., riportato nell'allegato "A" vademecum per estetisti, visagisti, barbieri e parrucchieri, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.

3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) Altezza minima dei locali come da disciplina urbanistica;
- b) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto;
- c) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- d) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- e) arredamento di facile pulizia;
- f) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- g) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.

4. Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal competente Servizio dell'A.S.L.;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

5. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 11

Servizi igienici

1. I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere dotati di servizi igienici con anti-wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'A.S.L. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene. Inoltre dovranno essere osservate le norme sulle barriere architettoniche.

Art. 12

Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni, facendo salve le strutture esistenti.

3. Potranno essere consentite deroghe nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 13

Diniego del rilascio dell'autorizzazione

1. Il rifiuto, da parte del comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, o della documentazione eventualmente richiesta ai sensi dell'Art. 7.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 14

Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere e l'esercizio di estetista, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 114/98 e alla L.R. n. 62/01.
2. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell'A.S.L.

Art. 15

Distanze per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Per l'apertura di nuovi esercizi, o il trasferimento di sede di quelli esistenti, siano essi esercizi per l'attività di barbieri, parrucchieri o estetisti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, la distanza di almeno mt. 50 (cinquanta).
2. Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc.
3. L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della Polizia Municipale.
4. Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di barbiere che aggiunge l'attività di parrucchiere o estetista o viceversa), né tantomeno in caso di subingresso.
5. In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario a seguito dell'aggiunta di nuove attività.
6. Per gli esercizi da insediarsi nell'ambito dei centri commerciali come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non si applicano le disposizioni del presente articolo riguardanti le distanze.

Art. 16

Trasferimento di sede

1. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere e di estetista da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al Comune, e verrà rilasciata previo parere del competente servizio dell'A.S.L. e previo accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 6, comma 1, lett. b), 14 e 15;

Art. 17

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.

2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di 180 giorni, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di 180 giorni.

4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.

5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.

6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 18

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro 365 giorni dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 4, 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 19

Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco.

2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.

3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

Art. 20

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/00, con una sanzione Amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.

3. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1.032,92. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28.

4. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, l'autorizzazione stessa deve essere sospesa con l'obbligo per gli interessati, per quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, l'autorizzazione viene revocata.

5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalle leggi regionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ad emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia.

Art. 22

Norma transitoria e finale

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 14/2/1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/70, n. 1142 , alla legge 4/1/90, n. 1, nonché tutte le altre norme vigenti di carattere sanitario.

ALLEGATO "A"

al REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA.

VADEMECUM PER BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

Per una migliore conoscenza dei comportamenti corretti per la prevenzione di alcune importanti malattie infettive

INTRODUZIONE

Le attività di estetista, visagista, barbiere e parrucchiere, se non vengono seguite norme igieniche precise, possono favorire la trasmissione di alcune malattie infettive.

Le modalità di contagio che possono attuarsi nello svolgimento di queste attività sono:

- modalità diretta: mediante il contatto con lesioni cutanee dei clienti (piuttosto rara);
- modalità indiretta: attraverso lo strumentario od altro materiale d'uso, contaminato con sangue o altri liquidi biologici, infetti, non adeguatamente disinfettato oppure impiegato senza essere sostituito da un cliente ad un altro.

Pulizia e disinfezione dello strumentario

La disinfezione e sterilizzazione dello strumentario è indispensabile per eliminare i germi o i virus patogeni che possono aver contaminato lo strumentario.

Tutti gli oggetti taglienti (aghi, lamette, lime, ecc.) devono preferibilmente essere monouso. Gli strumenti non monouso devono essere disinfettati.

I taglienti e gli altri strumenti di metallo che possono venire a contatto con sangue, devono essere sterilizzati.

Fase I - Pulizia dello strumentario (fase obbligatoria prima della disinfezione).

Lo strumentario deve essere sciacquato accuratamente ed asciugato con carta assorbente tipo casalingo.

- Immersione degli strumenti in detergente disinfettante per almeno 30', per ridurre i tempi dell'operazione è possibile utilizzare apparecchi ad ultrasuoni (3-4');
- spazzolare con apposito spazzolino;
- sciacquare accuratamente sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- asciugare con carta assorbente tipo casalingo.

Fase 2 - Sterilizzazione/disinfezione dello strumentario:

Metodi fisici (sterilizzazione)

Calore - metodo raccomandato per strumenti di metallo

- Autoclave 121°C per 20'
- Stufa a secco a 170°C per 2 ore a 180° per 1 ora
- Sfere di quarzo a 230°C per 2" (sterilizzazione di emergenza per piccoli strumenti o solo punte)

Metodi fisici (disinfezione ad alto livello)

Ebollizione (la disinfezione per ebollizione ad una temperatura di 100° per 30', quando possibile, è da considerarsi di prima scelta in quanto, se ben eseguita, è sicura e semplice. Essa è in grado di eliminare da un dato substrato batteri, funghi e virus).

Metodi chimici (disinfezione ad alto livello)

Clutaraldeide 2% - in commercio flaconi da un litro (da attivare al momento dell'uso, secondo le indicazioni fornite dal produttore).

Uso:

- controllare l'etichetta per la scadenza del prodotto (14 giorni dopo l'attivazione);
- versare la soluzione in contenitore con coperchio;
- immergere gli strumenti precedentemente detersi nella soluzione 20';
- prelevare lo strumento con pinze apposite da conservarsi in alcol o lisoform;

- sciacquare accuratamente lo strumento sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- prelevare gli strumenti con pinze apposite da conservarsi in alcol.

A causa della tossicità della Glutaraldeide se ne consiglia l'uso solo nei casi non sia possibile ricorrere ad altri metodi di disinfezione.

Precauzioni

- usare sempre i guanti nella preparazione della soluzione e nella immersione degli strumenti;
- eventuale uso di mascherina e aerare bene la stanza;
- in caso di contatto con occhi lavare con acqua abbondante.

Clorossidante Elettrolitico (amuchina 50%) in commercio in bottiglie da un litro.

Ipoclorito di sodio 15 da utilizzare aggiungendo una uguale quantità di acqua (in commercio in bottiglie da un litro).

Questi due prodotti non possono essere usati su attrezzature metalliche o con parti in metallo (per rischio di corrosione).

Sia la soluzione detergente che quella disinfettante devono essere rinnovate al massimo ogni settimana.

Conservazione degli attrezzi - Gli strumenti disinfettanti devono essere messi in appositi contenitori chiusi.

Gli strumenti in plastica o in legno possono essere disinfettati con Glutaraldeide 2% nelle modalità prima indicate.

N.B. Gli apparecchi a raggi ultravioletti sono assolutamente inefficaci nei confronti del virus HIV per cui se ne sconsiglia l'uso per la disinfezione dello strumentario.

Igiene personale

Gli operatori del settore devono:

- indossare abiti da lavoro sempre ben puliti;
- lavare accuratamente le mani prima di servire un nuovo cliente e alla fine del servizio;
- coprire le ferite e le abrasioni eventualmente presenti con cerotti resistenti all'acqua, tenere le unghie corte e pulite e non portare gioielli, anelli, bracciali, ecc.;

- usare guanti monouso di buona qualità sia quando si prevede il contatto con mucose che le procedure di pulizia o di disinfezione dello strumento.

Requisiti igienico-sanitari dei locali

I locali devono:

- essere ben illuminati, ventilati, dotati di superfici (pavimenti, pareti e piani di appoggio) lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di lavandini fissi, di idonei recipienti coperti azionati a pedale (necessari per la raccolta temporanea, osservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione) e di reticelle o lampade contro le mosche;
- essere tenuti sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Ogni negozio deve essere dotato di servizio igienico con anti wc ad uso esclusivo dell'attività. È consigliabile che i servizi igienici annessi ai locali siano dotati di erogatori dell'acqua con comandi a pedali o elettronici, di erogatori automatici di saponi liquidi e di sistemi di asciugatura mediante carta "usa e getta" o ad aria calda.

La toilette deve essere pulita servendosi sempre di attrezzature destinate solamente a quello scopo.

La pulizia dei locali e delle attrezzature deve avvenire al termine di ogni turno di lavoro.

Le attrezzature, suppellettili e biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, chiuse in apposite custodie e scaffalature.

Le attrezzature e suppellettili usate devono essere giornalmente disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti se non sarà stata lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90°C).

La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura.

Si rimanda al Sindaco la valutazione del rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE SCRUPolosAMENTE PER IL RISPETTO DELL'IGIENE E PER EVITARE LA TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE

- Lavarsi sempre le mani prima e dopo il trattamento per ogni cliente;
- usare strumenti taglienti (lamette, aghi, ecc.) monouso;
- quando non è possibile usare strumenti taglienti usa e getta, ricordarsi di lavarsi bene con acqua corrente e sterilizzarli sempre prima del loro utilizzo;
- usare i guanti monouso (preferibilmente aderenti controllando bene siano integri) quando si prevede il contatto accidentale con il sangue (manicure, pedicure) o per le procedure di pulizia o di disinfezione dello strumentario;
- nel caso una goccia di sangue cada su di una superficie (poltrona, pavimento, ecc.) asportarla con una falda di cotone imbevuta di disinfettante, usando guanti monouso;
- in caso di contatto con sangue lavare la cute con acqua e sapone e disinfettare con disinfettante a base di iodio;

- in caso di taglio o di puntura accidentale seguire le norme sopraindicate e rivolgersi al più presto al proprio medico;
- gli oggetti monouso devono essere allontanati con l'avvertenza di porre il materiale "tagliante" (lamette, aghi, ecc.) in appositi contenitori rigidi (in commercio ce ne sono di vari tipi) per rendere più sicuro lo smaltimento;
- la biancheria contaminata da sangue o da altro liquido biologico (esempio saliva) deve essere sempre lavata in lavatrice con un ciclo a temperatura adeguata (90°C) a scopo di disinfezione;
- è consigliabile per il personale addetto sottoporsi alla vaccinazione anti-epatite B e verificare che la vaccinazione anti-tetanica sia stata effettuata correttamente.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'attività professionale di queste categorie comporta l'utilizzo di prodotti che contengono sostanze chimiche diverse e possono causare danni alla persona, prevalentemente a carico della cute e dell'apparato respiratorio.

Le lacche, i liquidi utilizzati per la decolorazione e la tintura dei capelli, i prodotti per acconciature a freddo sono composti che contengono resine, propellenti, solventi, plastificanti, coloranti e profumi.

Le resine ed i propellenti in particolare, se inalati, procurano irritazione a carico dei tessuti bronchiali ed alterano i meccanismi a difesa, in alcuni soggetti possono causare rinite allergica ed asma.

L'acido tioglicolico contenuto nei prodotti utilizzati per le permanenti a freddo, può provocare dermatiti irritative o eczemi allergici alle mani.

L'acqua ossigenata, l'ammoniaca, per solfati, usati per la decolorazione dei capelli irritano le vie respiratorie.

I coloranti contenuti nelle tinture utilizzate per la colorazione dei capelli sono spesso causa di eczemi allergici ed alcuni composti chimici pare siano fattori di rischio per alcuni tumori.

La posizione eretta, mantenuta per diverse ore di lavoro, può provocare danni alla persona: stanchezza fisica, varici alle gambe, artrosi alla colonna vertebrale. Una illuminazione non adeguata dell'ambiente di lavoro può provocare stanchezza visiva o abbagliamento.

Per prevenire l'insorgenza di danni alla salute occorre tener presente le seguenti indicazioni:

- lavorare ad una distanza dalla testa dei clienti di almeno 30-40 cm e spruzzare lo spray con il braccio disteso;
- utilizzare sempre i guanti durante la decolorazione, la tintura dei capelli, la permanente e l'uso di shampoo;
- per evitare la comparsa di varici è opportuno utilizzare un seggiolino satellite che consenta di lavorare seduti; è inoltre utile disporre intorno alla poltrona di lavoro un tappeto di materiale plastico con interposto uno strato di gommapiuma;
- per evitare la stanchezza visiva utilizzare una illuminazione generale del locale di almeno 200 lux e una illuminazione localizzata di 500 lux;
- evitare di posizionare le lampadine a muro vicino a specchi o a materiali riflettenti per prevenire l'abbagliamento;
- si consiglia inoltre di predisporre gli aspiratori localizzati (per lacche, vapori, aerosol, ecc.) vicino alla poltrona di lavoro per evitare l'inalazione prolungata di prodotti potenzialmente dannosi per la salute.